



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0008753-20/03/2017
Cl. 05.05.00/12

Al Segretario generale

S E D E

OGGETTO: Manoscritto medievale "Guida dei perplessi" di Mosè Maimonide – Accordo ex articolo 11 della legge 241 del 1990

Si fa riferimento alla nota di codesto Segretario generale del 21 febbraio 2017, prot. n. 2439, relativa alla richiesta di parere sullo schema di accordo indicato in oggetto.

L'attuale proposta riproduce sostanzialmente un precedente schema sottoposto all'esame dello scrivente nel 2015, con acquirente diverso, rispondente oggi a Jangl Privatstiftung, "*una Stiftung familiare*", proprietaria della Ariel Muzicant Judaica Collection, composta da numerosissimi oggetti, tra cui 17 manoscritti, conservati in parte a Vienna, sede della fondazione, in parte in Israele.

L'attuale proposta dà inoltre atto che, a seguito del ritiro della precedente offerta di acquisto, la proprietà ha rinunciato all'impugnazione proposta contro la dichiarazione di interesse culturale del manoscritto, avvenuta con decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia in data 13 febbraio 2014.

Premesso quanto sopra, nel confermare il parere favorevole alla definizione dell'accordo già espresso con nota del 23 maggio 2015, si comunica quanto segue ad integrazione di quanto già riferito.

Come indicato nelle premesse, l'accordo è finalizzato alla tutela e valorizzazione dell'opera, attualmente conservata in una cassetta di sicurezza, attraverso interventi di restauro e digitalizzazione che consentiranno la fruizione del manoscritto e la sua esposizione in occasione di mostre ed eventi culturali sia sul territorio nazionale che estero.

Dal punto di vista del suo inquadramento giuridico, l'accordo trova fondamento nell'articolo 11 della legge 241 del 1990, il quale consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi con gli interessati, fermo restando in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse; nell'articolo 151, comma 3 del codice degli appalti ai sensi del quale "*Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, [...]*"; e, per quanto riguarda il codice di settore, nell'articolo 67, comma 1, nonché, per il periodo di durata dell'accordo eccedente i termini massimi di uscita consentiti



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

dal predetto articolo 67, dagli articoli 66 e 71 agli effetti degli ulteriori e successivi periodi di uscita all'estero del bene di cui si tratta.

L'articolo 67 (*Altri casi di uscita temporanea*), infatti, nella lettura combinata delle lettere c) e d), consente di derogare ai limiti temporali di permanenza all'estero dell'opera (fissati in diciotto mesi dall'articolo 71, comma 5), quando i beni culturali debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire all'estero e quando la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere. Entrambe le ipotesi ricorrono nell'accordo in esame: il manoscritto sarà infatti sottoposto ad interventi di restauro a cura e spese della parte acquirente, che appare, vista la descrizione fattane in premessa, rapportabile ad una istituzione museale secondo la definizione di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 (*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*), in linea con la definizione fornita dall'ICOM (*Il Museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto*).

Dall'insieme delle norme sopra richiamate, che dovranno pertanto essere puntualmente citate in premessa in modo da definire chiaramente l'assetto normativo di riferimento, discende il regime giuridico applicabile all'oggetto dell'accordo (attuazione di iniziative di conservazione, restauro e valorizzazione del manoscritto), che dovrà pertanto essere esplicitato in un apposito articolo. Occorrerà, in particolare, chiarire, nelle premesse, che l'intera operazione negoziale, finalizzata al restauro, all'apertura alla pubblica fruizione e alla valorizzazione del bene, trova fondamento nel combinato disposto delle citate lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 67 del codice e potrà, pertanto, articolarsi in una temporanea uscita all'estero del bene, anche successiva al restauro a cura e spese del partner privato, in un percorso di fruizione e valorizzazione, oltre che di studio e di approfondimento scientifico, che si svolgerà in parte all'estero, nell'ambito dei termini previsti dal citato comma 1 dell'articolo 67, in parte in Italia, per poi proseguire, anche oltre i suddetti limiti temporali, sulla base della previsione degli articoli 66 e 71 del codice, con periodici rientri in Italia, regolati in base all'istituto del deposito, eventualmente presso istituti della cultura statali.

Premesso quanto sopra, sui singoli articoli, si osserva quanto segue.

Articolo 2, lettera a). Ai sensi della lettera a) di tale articolo l'accordo riguarda la "concessione di un'autorizzazione generale all'esportazione temporanea del Manoscritto ai fini di valorizzazione". Si richiama al riguardo la sopra citata nota dello Scrivente nella quale si specificava che l'accordo non avrebbe potuto configurare una concessione *ex ante* dell'autorizzazione all'esportazione temporanea, ma solo predeterminare le condizioni in presenza delle quali il Ministero si sarebbe impegnato ad autorizzare l'esportazione del manoscritto alla stregua dei pertinenti parametri normativi di riferimento sopra richiamati



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

(articolo 67, comma 1, per la prima fase, articoli 66 e 71 per le uscite successive). In tal senso dovrebbe, pertanto, essere modificato il periodo in esame. La figura dell'accordo "sostitutivo" del provvedimento, pure prevista dal già citato articolo 11 della legge 241 del 1990, non appare, infatti, adeguata alla fattispecie, essendo riferibile piuttosto a uno o più provvedimenti di emanazione contestuale all'accordo (o immediatamente conseguenti, anche sul piano cronologico), essendo, invece, più difficilmente riferibile a una fattispecie, quale quella in esame, nella quale sono predefiniti atti che dovranno intervenire in un futuro non immediato, anche tra numerosi anni; per tale fattispecie appare più confacente la figura giuridica, prevista in via alternativa dallo stesso articolo 11, dell'accordo determinativo del contenuto dell'atto.

Articolo 2, lettera b). Secondo la lettera b) dell'articolo in esame, l'atto di alienazione è sottoposto alla condizione sospensiva della rinuncia o del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero ex articoli 60 e seguenti del codice di settore. Come è noto, l'art. 62 del codice stabilisce la necessità che lo Stato, in caso di rinuncia, ponga gli altri enti territoriali nella condizione di valutare il loro interesse all'eventuale esercizio di analogo diritto. Nel caso in esame non può porsi il problema della necessità che lo Stato, prima di procedere, consenta agli altri enti territoriali di esercitare eventualmente la prelazione. L'accordo è, infatti, logicamente incompatibile con una eventuale prelazione degli enti locali. Il modulo convenzionale in esame non presuppone, infatti, la rinuncia pura e semplice da parte dello Stato all'esercizio del diritto di prelazione, con conseguente trasferimento di tale potestà all'ente locale: mediante tale accordo lo Stato, nell'ambito dello svolgimento della sua funzione pubblica, tesa al perseguimento dell'interesse generale, determina un regime alternativo, condiviso con il soggetto interessato che, a tal fine, assume precisi impegni nel rispetto di quanto previsto dal codice di settore in materia di tutela e valorizzazione del bene culturale oggetto dell'accordo; tale regime, definito attraverso il modulo convenzionale ex articolo 11 della legge n. 241 del 1990, costituisce la modalità attraverso la quale l'Amministrazione persegue le sue finalità di cura dell'interesse pubblico di tutela e valorizzazione del bene vincolato, modalità che si pone evidentemente come preclusiva della eventuale scelta di prelazione, consentita agli altri territoriali solo in via sussidiaria e subordinata. Sotto il profilo considerato appare ultronea la clausola condizionale in esame.

Articolo 4. La clausola in esame prevede che, dopo il restauro, il Ministero autorizzerà l'esportazione all'estero per un periodo di due anni dalla data di completamento dei lavori, richiamando a tal fine l'articolo 67, comma 1, lettera c) e l'articolo 71, comma 8. Come sopra specificato, l'articolo 67, comma 1, lett. c) è relativo alla autorizzazione all'uscita di un bene culturale nei casi in cui il medesimo sia da sottoporre ad analisi, indagini o interventi di conservazione. Dal tenore dell'articolo 3 sembrerebbe che il restauro, da effettuarsi prima dell'esportazione, sia eseguito in Italia. Poiché tuttavia non è esattamente indicato il luogo in cui saranno eseguiti tali interventi conservativi, si ritiene



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

utile che la previsione contrattuale indichi con chiarezza dove avverrà il restauro in parola, anche al fine di rendere coerente con le citate norme del codice la previsione della durata della permanenza all'estero del manoscritto, indicata in due anni.

Articolo 5. Tale articolo prevede che, al fine di garantire un'adeguata fruizione in Italia, l'acquirente si impegna a depositare il manoscritto presso il Museo dell'Ebraismo di Ferrara o altra biblioteca pubblica o museo pubblico italiano, successivamente comunicato da Jangl, mentre lo schema presentato nel 2015 prevedeva che il Manoscritto sarebbe stato depositato presso la Biblioteca Palatina di Parma. Relativamente a quanto prospettato nell'articolo in parola, occorre precisare che l'individuazione della sede permanente in Italia, qualora il Museo dell'Ebraismo di Ferrara non possa ricevere l'opera, dovrà essere determinata di comune accordo con il Ministero. Occorre far presente che il contenuto dell'articolo sembra configurare l'ipotesi di comodato di cui all'articolo 44 del codice, la cui durata, ai sensi del comma 2, non può essere inferiore a cinque anni. Tale limitazione temporale non può, tuttavia, ritenersi ostativa alla previsione in esame. Il manoscritto, una volta in possesso dell'istituzione pubblica, sarà sottoposto al regime giuridico previsto per i beni culturali in possesso di quella istituzione, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 67.

Articolo 6. L'articolo riguarda l'autorizzazione all'esportazione. Quanto ai paragrafi 6.1 e 6.3, si ritiene che le parole "attestato di libera circolazione e/o la licenza di esportazione", debbano essere sostituite dalle seguenti: "attestato di circolazione temporanea", così come disciplinato dall'articolo 71 del codice, o "licenza di esportazione temporanea", nei casi di cui all'articolo 74, atteso che, ai sensi dell'articolo 68 del Codice l'"attestato di libera circolazione" è rilasciato a coloro i quali intendono far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, ipotesi non contemplata nell'accordo che prevede periodi di permanenza all'estero limitati nel tempo.

Il terz'ultimo capoverso dell'articolo 6.1 prevede che: *L'autorizzazione di cui al presente paragrafo 6.1 sostituisce l'autorizzazione prevista dall'articolo 48.* La formulazione non è chiara. Qualora si volesse intendere che alle condizioni previste dall'articolo in esame il Ministero si impegna a rilasciare anche l'autorizzazione per mostre ed esposizioni, l'articolo in esame dovrebbe essere in tal senso riscritto. Sotto questo profilo vale quanto qui chiarito sub Articolo 2, lettera a), alle pagine 2 e 3.

L'ultimo periodo del paragrafo 6.3 prevede che l'attestato di libera circolazione (che dovrà chiamarsi *attestato di circolazione temporanea*) e/o la licenza di esportazione dovranno essere rilasciati nel termine di 30 giorni. Si evidenzia la necessità che il termine sia allineato a quanto previsto dall'articolo 71, comma 2 (40 giorni) e 74, comma 3.

Articolo 8. In tale articolo si prevede una durata dell'accordo pari a 40 anni. Occorre tuttavia specificare, come chiarito sopra, che nel corso di tale durata la base giuridica dovrà essere riferita, in una prima fase (per una durata massima di sedici anni, ossia per non oltre otto anni complessivi di permanenza all'estero) alle lettere c) e d) dell'articolo 67 del codice



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

e, in una fase successiva, agli articoli 66 e 71 del codice medesimo secondo i limiti temporali ivi previsti. Ogni successivo rinnovo dovrà essere deciso di comune accordo tra le parti.

Il paragrafo 2 dell'articolo in esame dispone che in caso di liquidazione di Jangl e conseguente assegnazione ai suoi beneficiari, gli assegnatari del manoscritto subentreranno automaticamente nel presente accordo e potranno trasferire tutti i relativi obblighi e diritti ai loro eredi. Si ritiene che la clausola in esame debba essere modificata nel senso che ogni variazione nella titolarità della proprietà del manoscritto dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero che valuterà se rinnovare o meno l'accordo in esame.

Il Capo dell'Ufficio
(Cons. Paolo CARPENTIERI)